

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2555

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TAMINO, RONCHI, GORLA

Presentata il 14 febbraio 1985

Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il testo della seguente proposta di legge è quello presentato dal Ministro della pubblica istruzione nel luglio 1984 al Consiglio universitario nazionale, così come risulta con le modifiche proposte dal Consiglio universitario nazionale e trasmesse al Ministro il 13-15 dicembre 1984.

Il Ministro, senza prima consultarsi con alcun partito e contrapponendosi alle richieste della categoria più direttamente interessata e dello stesso Consiglio universitario nazionale, di cui è presidente, ha, il 17 dicembre 1984, ritirato il suo precedente schema di legge e preannunciato un nuovo disegno di legge totalmente antitetico a quello da noi qui presentato.

Un'ipotesi quella del Ministro che, se dovesse essere tradotta in legge, farebbe ripiombare l'università in tempi che sembravano dimenticati: esasperazione della

gerarchizzazione (ben 10 figure diverse di docenti-ricercatori!), riproduzione di nuovo precariato, introduzione di un nuovo ruolo ancora più subalterno di quello dell'assistente-porta borsa, emarginazione degli attuali 15.000 ricercatori e assenza di qualsiasi consistente e credibile possibilità di passaggio nella fascia dei professori associati.

I contenuti del testo che vi proponiamo sono certamente carenti rispetto alle giuste richieste della categoria espresse attraverso una lunga e democratica discussione nelle assemblee di facoltà, di ateneo e nazionali, nelle quali hanno partecipato tutti i ricercatori ed anche rispetto alle proposte di Democrazia Proletaria sull'università.

Ma riteniamo ugualmente opportuno presentare questo testo, così come è stato approvato dal Consiglio universitario nazionale, anche per denunciare l'arrogan-

za, la prepotenza e l'incoerenza di un Ministro, che si rende interprete della parte più retriva del mondo accademico, che pensa di potere impunemente insultare quindicimila lavoratori universitari e lo stesso suo organo di consulenza.

Riteniamo perciò che la nostra proposta possa costituire una base da cui

partire per arrivare al più presto a dare una positiva risposta alle attese di una categoria che chiede soltanto che le venga riconosciuta l'attività effettivamente svolta in questi anni e che vuole impedire che nell'università passi il disegno di restaurazione della parte più squalificata del mondo accademico.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Stato giuridico
dei ricercatori universitari).*

È istituito il ruolo dei ricercatori universitari.

I ricercatori universitari si suddividono in: ricercatori straordinari; ricercatori confermati.

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica e assolvono a compiti didattici, secondo quanto è disciplinato dalla presente legge.

ART. 2.

*(Accesso al ruolo
dei ricercatori universitari).*

L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorsi, decentrati presso le singole sedi universitarie, banditi dai rettori per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

Il concorso consiste in due prove scritte una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica ed una orale intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su eventuali titoli scientifici compreso il titolo di dottore di ricerca o altri titoli valutabili.

Per singoli raggruppamenti il Consiglio universitario nazionale determina altresì i programmi relativi alle due prove scritte e alla prova orale e la ripartizione del punteggio riservato alla commissione per la valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli scientifici o altri titoli valutabili riservando in ogni caso il 50 per cento dei punti alla

valutazione delle prove scritte ed orali ed il 30 per cento a quella dei titoli scientifici.

ART. 3.

(Bandi di concorso).

I concorsi sono banditi con decreto del rettore dell'università, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Condizione per la partecipazione ai concorsi è il possesso del diploma di laurea o di titolo di studio equipollente conseguito presso università straniere.

ART. 4.

(Commissioni giudicatrici).

Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore di ruolo del raggruppamento, designato dal consiglio di dipartimento o, in mancanza, dal consiglio di facoltà, nonché un professore ordinario e un associato estratti a sorte fra i componenti delle rispettive terne designate dal Consiglio universitario nazionale fra i professori di altre sedi universitarie, appartenenti al raggruppamento.

In caso di rinuncia per motivato impedimento dei docenti sorteggiati, il Ministero della pubblica istruzione procede alla loro sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati dal Consiglio universitario nazionale.

Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme previste dallo statuto degli impiegati civili dello Stato.

ART. 5.

(Nomina dei vincitori).

Al termine delle prove di esame la commissione giudicatrice compila una graduatoria sulla base della somma dei

voti riportati dai candidati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Delle operazioni svolte viene redatta una circostanziata relazione.

Il rettore, previa approvazione degli atti del concorso, espone all'albo l'esito del concorso per dieci giorni e quindi nomina anche in corso d'anno, con la qualifica di ricercatore straordinario, i vincitori per i gruppi di discipline messe a concorso.

Gli atti del concorso sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori dei concorsi sono inquadrati per raggruppamenti disciplinari.

ART. 6.

(Nomina a ricercatore confermato).

I ricercatori straordinari, dopo un triennio dalla immissione in ruolo, sono sottoposti al giudizio di una commissione nazionale per il conseguimento della conferma.

La commissione di conferma è composta, per ogni raggruppamento disciplinare, da un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore confermato, estratti a sorte fra i componenti delle rispettive terne designate dal Consiglio universitario nazionale fra gli appartenenti al raggruppamento, o in mancanza, a raggruppamenti affini. Non possono far parte della commissione professori che abbiano già fatto parte delle commissioni di concorso dei ricercatori sottoposti al giudizio di conferma.

La commissione valuta l'attività scientifico-didattica svolta dal ricercatore nel triennio, anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di dipartimento o, in mancanza, del consiglio di facoltà, sentito l'istituto al quale il ricercatore afferisce.

Se il giudizio è favorevole il ricercatore straordinario viene nominato ricerca-

tore confermato con effetto dal giorno successivo al compimento del triennio di straordinariato.

Se il giudizio è sfavorevole la commissione stessa ne può proporre la ripetizione dopo un biennio. In questo caso il ricercatore permane in servizio per tale periodo. Se la proroga non viene concessa, o se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore è dispensato dal servizio a datare dal sesto mese successivo a quello della formulazione del relativo giudizio.

Il ricercatore straordinario che sia in possesso del titolo di dottore di ricerca può chiedere di essere sottoposto al giudizio di conferma anche prima del triennio di cui al primo comma ma non prima di un anno dalla nomina.

Coloro per i quali il giudizio di conferma sia stato sfavorevole hanno la facoltà entro un mese di presentare domanda di passaggio ad altra amministrazione con le modalità di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 7.

(Opzione per il tempo definito).

Il ricercatore confermato può optare per il regime di impegno a tempo definito. Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti per i professori di ruolo, compreso il trattamento di quiescenza e previdenza.

La misura del trattamento economico è differenziata, fra chi abbia optato per il regime di impegno a tempo definito e chi abbia optato per il tempo pieno, nella stessa percentuale prevista per i professori di ruolo.

ART. 8.

(Funzioni e compiti dei ricercatori straordinari).

Le funzioni e i compiti dei ricercatori straordinari sono finalizzati alla formazione scientifico-didattica degli stessi.

I ricercatori straordinari adempiono a compiti di ricerca su temi concordati con il consiglio di dipartimento o, in mancanza, con il consiglio di facoltà su proposta del consiglio di istituto. Essi adempiono inoltre a compiti didattici non sostitutivi di quelli istituzionalmente affidati ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati. Tali compiti didattici sono definiti, sentito l'interessato, dal consiglio di corso di laurea su parere del consiglio di dipartimento o d'istituto che ne definisce inoltre le modalità di svolgimento.

I ricercatori straordinari presentano ogni anno una relazione sulle proprie attività nel corso di quell'anno da tenere agli atti del dipartimento o dell'istituto.

I compiti didattici di cui al comma precedente non possono comunque comportare un impegno superiore a 150 ore annuali.

ART. 9.

(Funzioni e compiti dei ricercatori confermati).

I ricercatori confermati assolvono a compiti scientifici e didattici.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca su temi di ricerca di loro scelta e, ferma restando la loro autonomia, partecipano ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti.

Le funzioni didattiche dei ricercatori confermati si esplicano attraverso lo svolgimento di esercitazioni, cicli di lezioni, collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alla tesi di laurea, seminari, partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali. I ricercatori confermati possono far parte delle commissioni di esami di profitto e di laurea.

I ricercatori confermati possono inoltre essere utilizzati nei corsi di laurea,

qualora non abbia avuto esito positivo il procedimento esperito per il conferimento della supplenza a professori ordinari e associati, con l'affidamento del relativo insegnamento secondo le procedure previste dalla legge. Possono inoltre essere utilizzati nelle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione, sempre che non siano disponibili professori ordinari e associati. In tutti i predetti casi, l'insegnamento non può essere affidato allo stesso ricercatore per più di due anni consecutivi e costituisce esplicitazione dei compiti di istituto da assolversi nell'ambito del complessivo orario di servizio di cui al sesto comma.

L'attribuzione ai ricercatori confermati dei compiti di cui al terzo comma, è definita annualmente dai consigli di corso di laurea o della scuola con il consenso dell'interessato, sentito in proposito il consiglio di dipartimento o di istituto al quale il ricercatore afferisce.

Per le funzioni didattiche il ricercatore confermato è tenuto ad un impegno di non meno di 100 e non più di 350 ore annuali annotate dal ricercatore stesso su apposito registro. È tenuto altresì ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali degli atenei ove investito della relativa rappresentanza.

ART. 10.

(Incompatibilità).

Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità ed il collocamento in aspettativa obbligatoria previste dagli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in quanto compatibili.

Il regime di impegno a tempo definito di cui all'articolo 7 è compatibile con l'esercizio di attività libere professionali.

ART. 11.

(Ricercatori medici).

I ricercatori medici straordinari e confermati assumono, per quanto concerne

l'assistenza, i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, e i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del ruolo regionale, tenuto conto delle funzioni assistenziali dagli stessi svolte in conformità alla corrispondenza o all'assunzione della qualifica superiore di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'impegno del relativo rapporto.

Il servizio sanitario svolto in qualità di ricercatore universitario è equiparato, ai fini dei concorsi nei ruoli regionali, a quello prestato dalle corrispondenti figure dei ruoli sanitari regionali.

ART. 12.

(Inosservanza del regime delle incompatibilità).

In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui all'articolo 10, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 13.

(Partecipazione agli organi dell'Università).

I ricercatori universitari fanno parte del consiglio di dipartimento o del consiglio d'istituto cui afferiscono.

I ricercatori fanno parte delle commissioni di ateneo, dei consigli di facoltà e dei consigli di corso di laurea in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, e delle commissioni scientifiche di cui all'articolo 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella misura del 25 per cento rispetto alle rappresentanze dei professori di ruolo. Per la partecipazione a tutti gli altri organi universitari restano ferme le disposizioni di cui allo stesso decreto.

I rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà partecipano alla elezione del preside.

Tutte le rappresentanze dei ricercatori sono elette dai ricercatori stessi. Per le rappresentanze elettive gli assistenti del ruolo ad esaurimento costituiscono corpo elettorale unico con i ricercatori confermati.

Possono far parte della giunta di dipartimento, delle commissioni scientifiche per l'attribuzione dei fondi del 60 per cento e dei comitati del Consiglio universitario nazionale per l'attribuzione dei fondi del 40 per cento, i soli ricercatori confermati a tempo pieno.

In attesa della riforma del Consiglio universitario nazionale, la corte di disciplina per i procedimenti riguardanti ricercatori è integrata da un componente designato fra i rappresentanti dei ricercatori al Consiglio universitario nazionale. Il Consiglio universitario nazionale designa altresì fra gli stessi un membro supplente.

ART. 14.

(Trasferimenti).

Per il trasferimento dei ricercatori universitari si applicano le norme previste per gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Il trasferimento, che può avvenire su motivata domanda, può aver luogo previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, nell'ambito del raggruppamento o fra raggruppamenti affini.

ART. 15.

(Mobilità dei ricercatori).

I ricercatori confermati, con il proprio consenso e previo nulla osta del consiglio di dipartimento o di istituto di appartenenza, possono essere distaccati presso università o centri di ricerca italiani ed esteri su loro richiesta.

Il distacco può avere la durata massima di un anno ogni quinquennio o di due anni accademici consecutivi in un decennio.

Il ricercatore che ha ottenuto il distacco conserva il trattamento economico in godimento ed il servizio prestato è valutato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica della carriera.

ART. 16.

(Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori).

I ricercatori confermati sono tenuti a presentare ogni triennio al consiglio di dipartimento o di istituto una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso e corredata dalla relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso il dipartimento o istituto di appartenenza e resi consultabili.

Il consiglio di dipartimento o di istituto dà atto della avvenuta presentazione della relazione e dei risultati scientifici e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca, da inviare anche al Senato accademico e alle commissioni scientifiche locali interessate.

ART. 17.

(Collocamento a riposo).

I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.

ART. 18.

(Congedi, aspettative e disciplina).

Ai ricercatori universitari si applicano, in materia di congedi, aspettative, dimissioni, riammissione e decadenza dal ruolo e sanzioni disciplinari, le norme previste per i professori universitari di ruolo.

ART. 19.

(Competenze del rettore).

I provvedimenti relativi allo stato giuridico, ivi compresi quelli di cui all'articolo 12, ed al trattamento economico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore.

ART. 20.

(Assegnazione dei posti di ricercatore).

Fino all'entrata in vigore della legge per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, i posti di ricercatore universitario vengono ripartiti fra le università per settori di ricerca, sulla base delle indicazioni risultanti dai piani di sviluppo quadriennali.

Nell'ambito di tali settori scientifici i posti vengono assegnati dal rettore, sentita la commissione di ateneo e su conforme parere del Senato accademico, ai dipartimenti e alle facoltà. I consigli di tali strutture determinano i raggruppamenti di discipline ai quali destinare i posti relativi.

La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è incrementata di 4.000 posti, da assegnare alle università, in prima applicazione della presente legge, in ragione di duemila. I restanti duemila posti vanno assegnati decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

(Norme transitorie e finali).

La presente legge si applica anche ai ricercatori in servizio alla data della sua entrata in vigore.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980,

n. 28, e all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relative alla carriera e al trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori. Il riferimento alle borse di studio di cui alla lettera *b*) dell'ottavo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, va inteso nel senso che il servizio prestato in tale figura è da computare dall'anno di conferimento della borsa medesima. I servizi prestati prima dell'entrata in ruolo in una delle figure di cui all'articolo 7 della stessa legge, secondo il disposto dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai fini della determinazione del contributo del riscatto sono assimilati a quelli di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Per la determinazione del trattamento di quiescenza e di previdenza dei ricercatori confermati, di cui al precedente secondo comma, si applicano i criteri di determinazione previsti rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I ricercatori dopo cinque anni almeno di servizio di ruolo possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti di istruzione secondaria di primo o di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie che, a giudizio del Consiglio universitario nazionale, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto del raggruppamento in cui sono stati inquadrati o chiedere il passaggio in altre amministrazioni in base al disposto dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai ricercatori non confermati entrati in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, fino alla conferma e in quanto più favorevoli, le disposizioni già previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Agli effetti degli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, il rinvio alle norme di stato giuridico e di trattamento economico dei ricercatori universitari, per i ricercatori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, è da intendersi riferito a quelle previste dalla presente legge per i ricercatori universitari a tempo pieno.

ART. 22.

(Concorsi ad associato).

A partire dall'anno accademico 1985-1986 e per un quinquennio, tutti i posti di professore di seconda fascia di nuova assegnazione o rimasti comunque vacanti, risultanti dal recupero dei posti resisi liberi, vengono messi a concorso con periodicità annuale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 23.

(Norma abrogativa).

È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari in contrasto con la presente legge.